

## BILANCI SOCIETÀ Fisco e Figc controllano le squadre



DI MATTEO RIGAMONTI

Confermato il controllo congiunto fisco-Figc sulla stabilità finanziaria delle squadre italiane. L'Agenzia delle entrate e la Federazione italiana giuoco calcio hanno infatti rinnovato il protocollo d'intesa sulla cooperazione per vigilare sui conti delle società sportive professionistiche. Al centro dell'accordo, sottoscritto dal direttore dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera e dal presidente della Figc Giancarlo Abete, c'è lo scambio di informazioni relative agli adempimenti tributari delle società professionistiche di calcio, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario e permettere, così, il regolare svolgimento dei campionati.

La Figc dovrà anzitutto comunicare alle Entrate, secondo modalità e principi approvati dal Coni, l'elenco nominativo delle società sportive professionistiche, completo di denominazione societaria e codice fiscale e/o partita Iva. L'Agenzia delle entrate dovrà, a questo punto, comunicare alla Federcalcio, entro il 31 maggio 2012, i risultati delle verifiche su: controlli degli adempimenti connessi al pagamento di Ires, Irap, Iva ed Irpef, riportati nelle dichiarazioni, riferiti agli anni d'imposta dal 2006 al 2009; atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2012; presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 2010. Il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il protocollo è valido fino al 28 febbraio 2013, termine entro il quale dovrà essere stabilito l'eventuale rinnovo per le successive stagioni sportive.

© Riproduzione riservata

Il Consiglio di stato sui tesoretti nelle banche svizzere

## Dossier conti segreti No all'accesso per presunti evasori

DI DARIO FERRARA

Conti svizzeri, dossier «secretati» per il presunto evasore. L'ostensione degli atti è un principio fondamentale del diritto amministrativo ma deve recedere di fronte a interessi superiori, come la sovranità nazionale di uno stato estero: il contribuente finito nel mirino della Guardia di finanza non può accedere a tutte le carte che l'amministrazione finanziaria ha ottenuto da autorità straniere sui conti svizzeri del cittadino italiano facendo scattare l'accertamento tributario a carico di tutti i contribuenti citati nella «black list». È quanto emerge dalla sentenza 6472/11, pubblicata il 9 dicembre dalla quarta sezione del Consiglio di stato.

È stato precluso l'accesso al dossier della polizia tributaria di Como per la contribuente «beccata» nella lista di italiani titolari di rilevanti disponibilità economiche in una riservata banca di Ginevra. Sbaglia, infatti, il Tar ad accogliere la domanda di accesso ai documenti proposta dalla destinataria dell'accertamento fisca-

le: il ministero dell'economia non può consentire l'ostensione dei documenti in quanto provenienti dal governo francese; le autorità italiane, in particolare, non sono in grado di valutare l'effetto che la divulgazione del «dossier» avrebbe negli equilibri interni dello stato transalpino. Anche perché si tratta di un altro soggetto di diritto internazionale e il nostro paese è tenuto a rispettarne le prerogative. Risulta d'altronde errata l'interpretazione sostenuta dal giudice di prime cure secondo cui sarebbero protetti dal segreto «gli atti concreti afferenti a specifica attività di indagine in campo tributario».

Gli atti cui la signora «attenzionata» dalla Tributaria intendeva accedere erano stati acquisiti tramite la cooperazione del governo francese e dunque rientravano pienamente nelle «categorie generali» indicate dalle disposizioni in materia e indicate dall'amministrazione come ostative all'accesso. Non è, pertanto, condivisibile l'interpretazione del Tar secondo cui l'art. 4, co. 1, lett. b) del decreto ministeriale 603/1996 «intende sottrarre al diritto di accesso gli

atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell'attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari, e non certo i documenti, richiamati in atti di contestazione, che l'amministrazione assume come prova di violazioni ormai accertate». Una lettura non consentita dal tenore letterale della disposizione, poiché non evoca affatto i soli «atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell'attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari», ma si riferisce ad «atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione Ue o di altri organismi internazionali o stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse». Una lettura che parla, dunque, di atti concreti afferenti a una specifica attività di indagine in campo tributario e non di accordi o convenzioni generali su attività di cooperazione internazionale volta alla prevenzione delle frodi. Alla contribuente non resta che pagare le spese di giudizio al ministero dell'economia.

© Riproduzione riservata

36-BIS

## Sono pronti 41 nuovi codici

DI MATTEO RIGAMONTI

Istituiti 41 nuovi codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600/1973. È questo il contenuto della risoluzione n. 120/E dell'Agenzia delle entrate, firmata ieri dal direttore centrale Paolo Savini. I codici, che vanno dal «900A» al «940A», saranno utilizzati dai contribuenti nell'eventualità in cui il destinatario delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600/1973, alle quali viene allegato il modello F24 precompilato, intenda versare solamente una quota dell'importo complessivo richiesto con il codice tributo «9001». In questa situazione, dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale i codici appena istituiti saranno esposti nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», riportando anche il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma «AAAA») presenti nelle suddette comunicazioni.

Per i codici tributo «914A», «915A» e «916A» nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» sarà indicato il codice territoriale, in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo d'imposta di riferimento, riportato nella tabella «T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome», pubblicata nella sezione «Codici attività e tributo» del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nella forma «00T0».

Per i codici tributo «911A», «912A» e «913A», invece, nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» sarà indicato il codice territoriale, in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo d'imposta di riferimento, riportato nella tabella «T1 - Codici degli Enti Locali», pubblicata anch'essa nella sezione «Codici attività e tributo» del sito delle Entrate, nella forma «00T1».

© Riproduzione riservata

### LETTERA

## Stanchi di fare i passacarte del fisco

Preg.mo Direttore, la presente per esprimere, come dottore commercialista, l'estremo stato di disagio della categoria (che ai vertici nazionali non sembra oltremodo interessata), oberata da adempimenti che poco hanno a che fare, oggi, con un'assistenza fiscale e aziendale vera e propria che dovrebbe contraddistinguere e confermare le qualità per le quali, tra l'altro, abbiamo studiato dall'Università in poi.

Come Lei ha anticipato nel Suo editoriale del giorno 5 u.s. occorrerebbe che le nostre voci isolate si facciano sentire un po' più del solito; certo, per noi è difficile «scendere in piazza» e minacciare «bocchi» al pari dei benzinai e degli autotrasportatori; se fermiamo la nostra attività i primi a rimetterci sarebbero i nostri clienti che potrebbero essere sanzionati per comportamenti omissivi, anche a noi riconducibili. Uno dei prossimi adempimenti riguarda le famose comunicazioni over 25 mila, e più in là, in pieno caos dichiarativo, quelle over 3 mila.

E se oggi decidessimo come categoria, tutti insieme, ma dico tutti nessuno escluso di non inviarne neanche una, che succederebbe? Perché dobbiamo sottostare sempre e comunque alle volontà di un'amministrazione che pretende da noi dati già pronti (vedi le dichiarazioni telematiche) senza corrisponderci alcunché per questo importante servizio? Ci viene rimborsato qualcosa dei nostri necessari costi per adeguare i sistemi informatici a queste crescenti richieste? Non mi pare.

Questo servizio è essenzialmente per lor signori,

non certo per i clienti i quali di certo non conoscono tutte le insidie dei quadri di una dichiarazione dei redditi (tanto per fare un esempio). E allora, che ci pensassero loro a reperire tutte le informazioni di cui si dice abbiano bisogno; vengano nei nostri studi, analizzino i documenti contabili e scelgano le fatture di importi superiori a quelli normativamente elencati così non si avrà bisogno né di norme, né di prassi, né tantomeno di giurisprudenza.

È Le dico la verità: io opero dal 1988 e in questi anni, che cominciano ad essere diversi, il rapporto fisco-contribuente non è mai migliorato: anzi. Tutt'altro. Lo Statuto (del contribuente) viene calpestato sistematicamente; i contraddittori con gli Uffici sono ridicoli e i pvc redatti dai finanziari devono contenere i maggiori rilievi (anche se concettualmente ridicoli) possibili per fare budget e fare bella figura quando il Tg1 alla fine dell'anno resoccherà l'attività del corpo militare.

Un ultimo flash per la giustizia tributaria: sinceramente lascia molto a desiderare; sentenze pressapochistiche e peraltro di difficile comprensione lasciano trasparire una competenza limitata, forse ancora rimasta al dpr n.597/del 1973 (non so se mi spiego...).

È possibile continuare a lavorare in questo contesto? Io penso proprio di no e per questo chiedo ai vertici della categoria di mobilitarsi per far capire, almeno una volta nella vita, chi siamo e quali interessi rappresentiamo.

Con stima,  
dott. Renzo Amanzio Regni (studio, [regni@fiscalinet.it](mailto:regni@fiscalinet.it)), Gubbio (Pg)

© Riproduzione riservata



Il testo della risoluzione sul sito [www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/) documenti